PROPOSTA DI LEGGE RECANTE:

"Disposizioni in materia di economia circolare e valorizzazione della frazione organica dei rifiuti urbani. Modifiche alla governance tariffaria regionale e indirizzi ad ARRICAL per l'esclusione dei costi di smaltimento dell'organico dalla determinazione della TARI".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Onorevoli Colleghi,

la presente proposta di legge muove dalla necessità di allineare la gestione dei rifiuti nella Regione Calabria ai più avanzati standard europei e nazionali in materia di economia circolare, recependo pienamente il pacchetto di direttive UE sull'economia circolare e il principio stabilito dall'articolo 174 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), fondato sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e del "chi inquina paga".

Attualmente, nel territorio nazionale, le frazioni merceologiche differenziate e riciclabili (come plastica, vetro, carta e cartone) non gravano sui costi di smaltimento che determinano la tariffa TARI per i cittadini. Al contrario, queste frazioni, confluendo nei consorzi di filiera (e.g. sistema CONAI), rappresentano delle "materie prime seconde" dotate di un valore economico positivo o, quantomeno, neutro rispetto dei costi di smaltimento puro.

La frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) ha subito negli ultimi anni una radicale mutazione tecnologica e merceologica: essa non è più un "rifiuto da distruggere o interrare", bensì una risorsa biologica ed energetica di primaria importanza. Attraverso i moderni impianti di digestione anaerobica e compostaggio, dalla frazione organica si estrae biometano (immissibile in rete o utilizzabile per l'autotrazione) e si produce compost di alta qualità (ammendante agricolo), fondamentale per contrastare il fenomeno della desertificazione dei suoli agricoli calabresi.

Con l'istituzione dell'ARRICAL (Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria), avvenuta con Legge Regionale n. 10 del 20 aprile 2022, la Calabria si è dotata di un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) regionale. ARRICAL detiene oggi la competenza esclusiva nella definizione delle tariffe di conferimento e di smaltimento presso gli impianti pubblici e privati

ad uso pubblico. Questa centralizzazione della governance offre alla Regione Calabria l'opportunità storica di dettare un indirizzo tariffario univoco, rivoluzionario e virtuoso.
La presente proposta di legge intende sancire il principio per cui la frazione organica deve essere normativamente equiparata alle altre frazioni riciclabili (carta, vetro, plastica). Di conseguenza, Arrical, nell'esercizio delle sue funzioni di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) dei Comuni e di determinazione delle tariffe d'impianto, dovrà escludere dal computo dei costi di smaltimento imputabili ai cittadini la componente legata alla frazione organica propriamente differenziata. I costi di trattamento dovranno essere integralmente compensati dai ricavi della vendita del biometano, del compost e dall'efficientamento della rete impiantistica regionale. Ciò produrrà un triplice effetto benefico: una drastica e immediata riduzione della bolletta TARI per le famiglie e le imprese calabresi; un incentivo formidabile all'innalzamento della percentuale di raccolta differenziata dell'organico e alla riduzione delle impurità (qualità del conferimento); l'attrazione di investimenti industriali green nel settore della bio-economia nel territorio regionale.

RELAZIONE FINANZIARIA

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge reca una disposizione di natura ordinamentale, programmatica e regolatoria, volta a riformulare gli indirizzi tariffari per la determinazione della TARI sul territorio regionale attraverso l'operato dell'autorità d'ambito ARRICAL. Dall'attuazione della presente legge, pertanto, non derivano oneri diretti, immediati o quantificabili a carico del bilancio della Regione Calabria all'atto della sua approvazione. Ai fini della piena efficacia della norma e del sostegno alla transizione del sistema, l'Articolo 5 prevede l'istituzione del "Fondo per la Transizione Circolare e la Compensazione Tariffaria dei Rifiuti Organici".
La determinazione quantitativa della dotazione finanziaria da assegnare al suddetto Fondo è demandata alla Giunta Regionale, la quale vi provvede con successivo e apposito provvedimento deliberativo, d'intesa con il Dipartimento competente in materia di Territorio e Tutela dell'Ambiente e con il Dipartimento Economia e Finanze. La copertura finanziaria degli interventi sarà individuata in sede di adozione del citato provvedimento della Giunta, mediante la rimodulazione di risorse autonome regionali, l'utilizzo dei proventi delle sanzioni ambientali, della quota spettante alla Regione Calabria dell'ecotassa di cui all'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle quote dei canoni di concessione

corrisposti dai gestori degli impianti industriali di trattamento dei rifiuti che producono e immettono in rete biometano o energia elettrica da biogas.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Non comporta spese in quanto fissa le finalità e il quadro normativo	//	//	//
Art. 2	Non comporta spese in quanto reca l'equiparazione giuridica della FORSU	//	//	//
Art. 3	Non comporta spese immediate in quanto definisce indirizzi e compiti per ARRICAL	//	//	//
Art. 4	Non comporta spese; disciplina i requisiti di purezza a carico dei Comuni	//	//	//
Art. 5	Istituzione del "Fondo per la Transizione Circolare e la Compensazione Tariffaria"	C (Corrente)	P (Permanente)	Rinviato a successivo provvedimento di Giunta
Art. 6	Non comporta spese; introduce disposizioni sulle norme transitorie	//	//	//

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 7	Non comporta spese; regola le modalità di entrata in vigore della legge	//	//	//

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Fondo per la Transizione Circolare (Art. 5) *Copertura da individuarsi con atto di Giunta tramite risorse autonome regionali, ecotassa (L. 549/1995) e canoni d'impianto biometano*	Da definire con deliberazione esecutiva	Da definire con deliberazione esecutiva	Da definire con deliberazione esecutiva	Da definire con deliberazione esecutiva

TESTO DELLA LEGGE

Art. 1 (Finalità e quadro normativo di riferimento)

1. La Regione Calabria, in conformità ai principi di cui agli articoli 11 e 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), alla Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (Direttiva Rifiuti), e nel rispetto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e ss.mm.ii., promuove la transizione verso l'economia circolare, incentivando la valorizzazione delle matrici organiche derivanti dalle raccolte differenziate.

2. In attuazione del principio di autosufficienza e prossimità, e valorizzando la governance del servizio integrato dei rifiuti sancita dalla Legge Regionale 20 aprile 2022, n. 10, la presente legge detta disposizioni volte alla progressiva riduzione della pressione fiscale sui cittadini (TARI) attraverso il riconoscimento della frazione organica differenziata quale materia prima seconda ed energia rinnovabile.

Art. 2 (Equiparazione della frazione organica alle frazioni valorizzabili)

1. Sul territorio della Regione Calabria, la frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), proveniente da raccolta differenziata domestica e non domestica conforme agli standard qualitativi regionali, è considerata a tutti gli effetti risorsa biologica e matrice merceologica da valorizzare, al pari delle frazioni secche riciclabili (plastica, vetro, carta, cartone, alluminio).
2. Ai fini della determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, alla frazione organica di cui al comma 1 non si applicano le componenti tariffarie ordinarie relative ai meri "costi di smaltimento in discarica" o di "trattamento termico distruttivo senza recupero".

Art. 3 (Indirizzi ad ARRICAL e ridefinizione tariffaria)

1. L'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL), nell'esercizio delle funzioni di cui all'Articolo 5 della Legge Regionale n. 10/2022, in conformità con i criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dal MTR (Metodo Tariffario Rifiuti) pro tempore vigente, adegua la pianificazione tariffaria regionale ai principi della presente legge.
2. ARRICAL, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a:
 a) Riformulare le tariffe di conferimento presso gli impianti pubblici e privati ad uso pubblico (impianti di compostaggio e di digestione anaerobica), scorporando dai costi imputabili ai Comuni la quota parte relativa allo smaltimento residuo della frazione organica regolarmente differenziata;
 b) Definire un modello di contabilità industriale per gli impianti di trattamento dell'organico che compensi i costi di gestione operativi (OPEX) mediante i proventi derivanti dalla valorizzazione economica del biometano e del compost (ammendante agricolo) prodotto;
 c) Fornire linee guida vincolanti ai Comuni calabresi per la redazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) della TARI, escludendo dalle tariffe applicate alle utenze domestiche e non domestiche i costi di smaltimento della frazione organica.

Art. 4 (Meccanismi di premialità e requisiti di purezza della frazione organica)

1. L'esenzione della componente di smaltimento della frazione organica dalla tariffa TARI si applica ai Comuni che registrano una percentuale di impurità (frazione estranea) all'interno dell'organico conferito inferiore ai limiti qualitativi stabiliti annualmente da ARRICAL, d'intesa con i consorzi di filiera o con i gestori degli impianti di destino.
2. Qualora i conferimenti comunali di frazione organica superino la soglia massima di impurità tollerata, determinando il declassamento del rifiuto a frazione non valorizzabile, i maiores costi d'impianto per il pre-trattamento e lo smaltimento degli scarti restano a totale carico del Comune conferitore, senza possibilità di rivalsa automatica sulla tariffa TARI delle utenze virtuose, se non attraverso l'applicazione di sistemi di tariffazione puntuale (TARIP).

Art. 5 (Fondo Regionale di Compensazione e Transizione Energetica dei Rifiuti)

1. Presso il bilancio della Regione Calabria è istituito il "Fondo per la Transizione Circolare e la Compensazione Tariffaria dei Rifiuti Organici". L'entità del fondo e la relativa assegnazione annuale di risorse sono determinate con successivo provvedimento della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento competente in materia di Territorio e Tutela dell'Ambiente di concerto con il Dipartimento Economia e Finanze, in relazione agli effettivi fabbisogni di compensazione emersi dalla pianificazione tariffaria.
2. Il Fondo è alimentato:
 a) Dallo stanziamento di risorse autonome regionali allocate con deliberazione di Giunta;
 b) Dai proventi delle sanzioni ambientali e dall'ecotassa di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per la quota spettante alla Regione Calabria;
 c) Dalle quote dei canoni di concessione corrisposti dai gestori degli impianti industriali di trattamento rifiuti che producono e immettono in rete biometano o energia elettrica da biogas.
3. Il Fondo è utilizzato da ARRICAL per compensare temporaneamente eventuali squilibri economico-finanziari dei PEF comunali in fase di prima applicazione della presente legge, garantendo l'invarianza dei servizi di raccolta.

Art. 6 (Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo ciclo utile di approvazione dei Piani Economici Finanziari (PEF) della TARI successivo all'emanazione dei provvedimenti attuativi di ARRICAL di cui all'Articolo 3.

Art. 7 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).

